



COMUNE DI ASCOLI PICENO

**AFFIDAMENTO, IN REGIME DI CONCESSIONE, DELLA
GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
PALAVOLLEY "GIANNI FORLINI".**

CAPITOLATO SPECIALE

febbraio 2016

Aggiornamento Giugno 2016 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 18/04/2016 n.50

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO
SPORTIVO COMUNALE PALAVOLLEY “GIANNI FORLINI”.

I n d i c e

- ART. 1 - Finalità dell’affidamento a terzi della gestione
 - ART. 2 - Oggetto dell’affidamento e consistenza dell’impianto sportivo
 - ART. 3 - Requisiti di partecipazione
 - ART. 4 - Interventi di riqualificazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria
 - ART. 5 - Modalità di aggiudicazione
 - ART. 6 - Durata dell’affidamento
 - ART. 7 - Finalità della gestione
 - ART. 8 - Cauzioni e fidejussioni
 - ART. 9 - Tariffe, esercizio della pubblicità, eventi occasionali
 - ART. 10 - Uso dell’impianto sportivo
 - ART. 11 - Interventi di miglioria
 - ART. 12 - Assegnazione dell’impianto sportivo
 - ART. 13 - Personale impegnato nella gestione dell’impianto sportivo
 - ART. 14 - Tutela della salute e della sicurezza
 - ART. 15 - Responsabile di contratto e direttore dell’esecuzione del contratto
 - ART. 16 - Osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti
 - ART. 17 - Osservanza adempimenti legge Regione Marche
 - ART. 18 - Accesso all’impianto sportivo
 - ART. 19 - Obblighi del concessionario
 - ART. 20 - Piano economico-finanziario
 - ART. 21 - Rapporti economici
 - ART. 22 - Utilizzo dell’impianto sportivo da parte dell’Amministrazione Comunale
 - ART. 23 - Facoltà di intervento del Comune
 - ART. 24 - Riserva di utilizzo dell’impianto sportivo
 - ART. 25 - Responsabilità del concessionario
 - ART. 26 - Garanzie assicurative
 - ART. 27 - Presa d’atto delle circostanze e della natura del servizio di gestione
 - ART. 28 - Controllo e verifiche della gestione
 - ART. 29 - Penali
 - ART. 30 - Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro
 - ART. 31 - Risoluzione del contratto per inadempimento
 - ART. 32 - Continuità del servizio in caso di controversia
 - ART. 33 - Competenza sulle controversie
 - ART. 34 - Elezione del domicilio
 - ART. 35 - Trattamento dati personali
 - ART. 36 - Proprietà dei dati relativi ai controlli e riservatezza
 - ART. 37 - Rinvio ad altre norme
- Appendice: tariffe

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 – FINALITA' DELL'AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE

Il Comune di Ascoli Piceno (in seguito Comune), al fine di accrescere e promuovere l'attività sportiva nel proprio territorio, ritiene che l'affidamento a terzi (in seguito Concessionario) della gestione dell'impianto sportivo comunale, di cui al successivo art.2, possa produrre un miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta.

Il Concessionario sarà obbligato al mantenimento delle finalità sportive e sociali per le quali l'impianto sportivo è stato concepito e realizzato, consentendone un corretto uso e curandone, con perizia, gli aspetti della sua gestione, valorizzazione e conservazione, nel rispetto del presente Capitolato Speciale e del Regolamento sull'uso degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione consiliare n. 96 del 14 dicembre 2000.

La gestione della struttura sportiva sarà affidata alle capacità organizzative ed imprenditoriali del Concessionario che dovrà svilupparle perseguendo l'equilibrio economico finanziario delle attività.

Il Concessionario dovrà garantire l'accesso e la fruizione della struttura a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione, sviluppando la cultura sportiva sia dal punto di vista agonistico sia da quello ricreativo e di benessere psico-fisico.

In base al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 (nel proseguo DLgs 50/16) il Concessionario, con il contratto, assumerà il «rischio operativo» ovvero il rischio legato alla gestione dei lavori e dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi.

Per quanto sopra il Comune disporrà le condizioni minime per lo svolgimento dei servizi principali.

ART. 2 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E CONSISTENZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO.

L'affidamento riguarda la gestione del complesso edilizio denominato “Impianto Sportivo Comunale Palavolley Gianni Forlini” (in seguito “impianto sportivo”), situato nel Capoluogo, in via De Dominicis.

Allo stato attuale esso si compone di:

- una palestra per attività sportiva, divisa in due aree di gioco, comprensiva di impianti di condizionamento invernale, elettrico e di illuminazione nonché di n.4 tribune rimovibili con capacità contenitiva di 48 spettatori;
- locali destinati a servizi, spogliatoi e riscaldamento atleti;
- locali tecnici (centrale termica, magazzino).

Art.3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art.15 del Regolamento Regionale n.4 del 04/08/2013, la gestione sarà affidata, in via preferenziale, ai seguenti soggetti:

La gestione dell'impianto sportivo sarà affidata, in via preferenziale, ai seguenti soggetti:

- a) società e associazioni sportive dilettantistiche,
- b) federazioni sportive nazionali,
- c) enti di promozione sportiva e discipline sportive associate.
- d) Discipline sportive associate dilettantistiche aventi i requisiti indicati dall'art. 90 L. 289/2002.

E' altresì consentita la partecipazione a soggetti diversi da quelli sopra citati purché in possesso dei requisiti che saranno indicati nel bando di gara; per questi ultimi soggetti l'aggiudicazione potrà avvenire in via subordinata nel caso in cui le procedure di selezione dei soggetti sopra richiamati abbiano esito infruttuoso.

I partecipanti all'esperienza di gara, a qualunque titolo costituiti, i componenti dei rispettivi organi nonché i relativi soci, dovranno essere in possesso di tutti i requisiti abilitanti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

ART. 4 – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Ai fini del presente articolo, si intendono per:

- "*interventi di manutenzione ordinaria*", gli interventi che riguardano lavori di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture di opere o quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e di tutte le parti dell'impianto sportivo;
- "*interventi di manutenzione straordinaria*", gli interventi che riguardano lavori o modifiche necessarie per rinnovare, sostituire o riparare parti, strutture od impianti, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino l'immagine dell'impianto sportivo e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- "*interventi di ristrutturazione edilizia ed impiantistica ovvero di riqualificazione*", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi ed impiantistici mediante un insieme sistematico di opere che possano portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
- "*interventi di nuova costruzione*", quelli di trasformazione edilizia od impiantistica non rientranti nelle categorie sopra definite ovvero l'ampliamento di quelli esistenti.

a) Interventi di riqualificazione

Il Concessionario dovrà realizzare, a norma di legge ed a propria cura e spesa, gli interventi di riqualificazione descritti nel progetto predisposto dal Comune, interventi che riguardano essenzialmente varie parti del complesso e prevedono:

- Rifacimento dell'impianto di riscaldamento attraverso l'inserimento di due nuovi ed indipendenti aerotermini a condensazione oltre alla riparazione di un aerotermino esistente. Tale soluzione permetterà la totale dismissione del vecchio impianto di riscaldamento alimentato da una centrale termica ormai obsoleta.
- Fornitura e posa in opera di nuovi apparecchi di illuminazione di emergenza per sostituire od integrare l'impianto esistente;
- Eliminazione dei fenomeni di condensa su muri o soffitti dei locali spogliatoi e bagni a servizio della palestra attraverso l'inserimento di aspiratori automatici di controllo umidità e la tinteggiatura dei locali con vernici termiche;
- Modifica dell'impianto di distribuzione acqua calda sanitaria attraverso la formazione di una condotta di ricircolo e con l'inserimento di un sistema per la disinfezione termica dell'impianto di distribuzione ;
- Nuova apertura sul lato ovest della palestra ;
- Sostituzione dei corpi illuminanti nei locali spogliatoi e bagni con nuove plafoniere a led ;
- Sostituzione dei corpi illuminanti nel locale palestra con nuovi proiettori a led;
- Restauro di alcune parti in legno lamellare degradate da agenti atmosferici;

L'importo presunto dei suddetti interventi, da considerarsi a corpo, è determinato in € **51.113,60** (oltre IVA) di cui € **3.000,00** relativi ai costi per la sicurezza valutati a corpo.

Tutte le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva nonché di conduzione dei lavori, compresi il coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, il collaudo o la certificazione della regolare esecuzione degli stessi, le eventuali richieste di pareri preventivi, le acquisizioni di certificazioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'impianto a lavori ultimati, le prove ed indagini sui materiali, saranno a totale carico del Concessionario.

E' previsto il collaudo degli interventi realizzati da parte di un tecnico abilitato che sarà nominato dal Comune in corso d'opera. Il suo onorario nonché le spese di assistenza e di verifica alle operazioni di collaudo saranno a carico del Concessionario sulla base delle tariffe professionali vigenti.

La durata massima per la realizzazione e messa in esercizio degli interventi non potrà superare i 36 mesi (trentasei) decorrenti dal verbale di consegna dell'impianto sportivo (vedi anche il successivo art.12), verbale che sarà redatto dal Comune nei 15 giorni successivi la stipula del contratto e sottoposto al Concessionario per la firma.

Qualora il Concessionario ritardasse o si rifiutasse di apporre la sua firma al verbale di consegna, il Comune, entro i successivi 15 giorni, con provvedimento formale, comunicherà allo stesso la nuova data entro la quale dovrà provvedere alla firma, scaduta la quale, senza esito, determinerà l'avvio della revoca dell'affidamento con la conseguente risoluzione del contratto per inadempimento.

Il Concessionario dovrà presentare, al momento della sottoscrizione del verbale di consegna dell'impianto sportivo, il crono-programma aggiornato relativo alle fasi di esecuzione degli interventi da realizzare.

Il verbale di consegna di cui sopra varrà anche come verbale di inizio della fase esecutiva.

Eventuali sospensioni della esecuzione degli interventi dovranno essere motivate e comunicate al Comune così come le richieste di proroghe sulla durata degli stessi, proroghe che non potranno superare complessivamente i 60 giorni.

Per quanto non meglio specificato si rimanda agli elaborati progettuali allegati al presente capitolato speciale. Le opere ivi descritte sono da considerarsi a corpo e dovranno realizzarsi a regola d'arte, complete e perfettamente funzionanti in ogni loro parte anche se non espressamente previste negli elaborati progettuali.

Gli eventuali mutui che saranno stipulati dal Concessionario per gli interventi di riqualificazione non saranno garantiti da fideiussione da parte del Comune.

b) interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria

Il Concessionario, per l'intero periodo di durata della gestione, sarà obbligato ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto sportivo e di tutti i beni immobili e di quelli mobili in dotazione alla stessa, beni che saranno identificati nel verbale di consistenza e di consegna di cui al successivo art.13.

In particolare, per i beni mobili, sarà possibile la loro sostituzione, con oneri a carico del Concessionario, nell'eventualità non risultassero riparabili ovvero non più conformi alle norme d'uso.

Il Concessionario sarà comunque obbligato ad effettuare un costante monitoraggio per verificare lo stato dell'impianto sportivo, verifica che dovrà comprendere gli elementi strutturali, quelli murari, le finiture e gli infissi, gli impianti, le attrezzature, le aree ed i servizi esterni e ogni altro bene che sarà indicato.

Qualora il Concessionario nel corso della gestione, oltre agli interventi di cui al precedente paragrafo a), ritenesse opportuno o necessario eseguire interventi di ampliamento della dotazione strutturale ed impiantistica finalizzati all'aumento e al miglioramento dell'offerta di servizi, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dal Comune.

Qualunque sia la consistenza degli interventi proposti, gli stessi non potranno comportare un prolungamento della durata della concessione.

Gli eventuali mutui che saranno stipulati dal Concessionario per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non saranno garantiti da fideiussione da parte del Comune.

Il Concessionario sarà obbligato alla tenuta di appositi registri su cui annotare tutti gli interventi o lavori eseguiti durante la gestione.

Il Concessionario dovrà procedere all'individuazione dell'esecutore nel rispetto dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e qualificazione necessari per eseguire lavori pubblici, e previsti dal vigente codice degli Appalti e relativo Regolamento di attuazione (D Lgs. 50/16 e DPR 207/2010). Tutte le opere autorizzate e realizzate dal Concessionario, durante il periodo di gestione, diventeranno di proprietà del Comune solo alla scadenza del contratto.

ART. 5 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che, impegnatosi a realizzare gli interventi di cui al precedente art. 4, avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per il Comune.

La gara, mediante procedura ad evidenza pubblica, sarà aggiudicata anche in presenza di un solo offerente.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato sulla base dei seguenti criteri di valutazione nonché della ponderazione attribuita a ognuno di essi:

Ord.	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
A)	Elemento Quantitativo	40 punti
B)	Elemento Tecnico-Qualitativo	60 punti
Totale	Elemento A + Elemento B	100 punti

A) ELEMENTO QUANTITATIVO (punti 40)

Il punteggio sarà attribuito calcolando il ribasso offerto in sede di gara al contributo, pre-determinato, di **€19.000,00 (euro diciannovemila) per ogni anno di gestione**, il metodo aggregativo-compensatore con la formula che segue:

$$V_i = \frac{R_i}{R_{max}}$$

V_i = Coefficiente dell'offerta

R_i = ribasso offerto dal concorrente.

R_{max} = massimo ribasso offerto.

L'offerta contenente il migliore ribasso avrà assegnato il punteggio massimo di punti 40, alle restanti il punteggio scaturirà dal prodotto V_i (coefficiente dell'offerta).moltiplicato 40.

B) ELEMENTO TECNICO -QUALITATIVO (punti 60)

Il punteggio risulterà dal calcolo della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, che ogni singolo componente la commissione giudicatrice della gara assegnerà, a propria discrezione, ai singoli progetti offerti; alla media più alta sarà assegnato il punteggio massimo previsto mentre le altre saranno riparametrate proporzionalmente rispetto alla prima.

La commissione giudicatrice della gara, nell'assegnare i coefficienti, terrà conto dei seguenti criteri:

B 1) PROGETTO D'UTILIZZO: (max punti 20);

b.1.1) ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DELLE SCUOLE, DEI DISABILI E DEGLI ANZIANI (max punti 10)

- Attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani (max punti 5);

- Livello di attività, sportiva e ricreativa svolta nell'impianto (max punti 5);

b.1.2) PROGETTO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO (max punti 10)

Dovrà essere prodotto un progetto sintetico, esaustivo e dettagliato in grado di creare sinergie con soggetti associativi, agenzie educative e sociali del territorio. Il progetto dovrà essere elaborato e sviluppato tenendo conto, tra l'altro, delle seguenti indicazioni:

a) rispondenza dell'attività da svolgere in relazione al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive, alle attività motorie e ludico-ricreative in esso praticabili;

b) elaborazione di un piano degli orari di apertura previsti per lo svolgimento di un esercizio annuale - tipo, con adeguata programmazione di aperture prolungate e/o straordinarie in occasione di eventi e

manifestazioni organizzate dallo stesso gestore o da altre realtà culturali e commerciali della zona (l'impianto sportivo dovrà essere aperto al pubblico per non meno di 330 giorni l'anno con una fascia oraria minima dalle ore 9:00 alle ore 22:00 -dal lunedì al venerdì-, dalle ore 8,00 alle ore 19,00 -il sabato- e dalle ore 9,00 alle ore 13,00 -la domenica-, salvo chiusure preventivamente autorizzate dal Comune, compresi gli interventi di cui al precedente art.4 o per causa di forza maggiore. In qualunque caso le giornate di chiusura non dovranno essere superiori a 15 –quindici- giorni naturali e consecutivi).

c) esperienza nella gestione degli impianti sportivi di Pallavolo;

d) qualificazione degli istruttori e degli allenatori o del personale impiegato nella gestione;

e) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;

f) utilizzi aggiuntivi, manifestazioni od eventi, che si intendono svolgere nella struttura e che siano compatibili con la natura della concessione.

Il progetto dovrà, inoltre, prevedere:

g) la modalità organizzativa con la quale il Comune, per manifestazioni di interesse pubblico limitate ad numero non superiore a 20 per ciascun anno, potrà utilizzare l'impianto sportivo gratuitamente (vedi anche il successivo art.22).

B 2) PIANO PLURIENNALE DELLE MANUTENZIONI (max punti 10),

Sarà valutato il piano degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzato alla migliore gestione dell'impianto sportivo. Elemento di valutazione sarà il crono programma. Le eventuali manutenzioni straordinarie proposte nel piano sono da intendersi aggiuntive agli interventi di cui al precedente art.4.

B 3) VARIAZIONI AL PROGETTO DEFINITIVO: (max punti totali 30)

Il progetto definitivo, allegato al presente Capitolato, potrà essere variato, quantitativamente e qualitativamente, purché rimangano inalterati i principi ispiratori, le caratteristiche prestazionali, lo schema funzionale del progetto definitivo approvato dal Comune e posto a base di gara.

Le suddette variazioni dovranno essere esplicitate ed elaborate in un nuovo documento progettuale nel quale dovrà essere possibile la rilettura, parziale o totale, del progetto proposto dal Comune.

Il progetto definitivo, come definito dall'art.23 del D.lgs.50/16, dovrà individuare “ (*.. compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante; il progetto definitivo dovrà contenere, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti..*)”

Al fine di una più ampia valutazione, il grado di approfondimento delle soluzioni proposte dovrà essere superiore a quello del progetto definitivo posto a base di gara senza raggiungere il livello “esecutivo”, livello che sarà, invece, richiesto al concorrente che, aggiudicatosi la gara, avrà affidata, in concessione, la gestione dell'impianto sportivo.

Le proposte migliorative potranno apportare delle variazioni esecutive e/o prevedere prestazioni accessorie purché le stesse risultino compatibili col progetto posto a base di gara. Le soluzioni migliorative dovranno comunque garantire il completo raggiungimento degli obiettivi prefissati, senza comportare una diminuzione delle caratteristiche di resistenza, durabilità, affidabilità e sicurezza delle opere e degli impianti del progetto posto in gara.

B3.1.1) MIGLIORIE E/O VARIAZIONI (max punti 10)

Miglioramento dell'efficienza complessiva dell'impianto sportivo, in particolare degli impianti ed opere edili, finalizzate all'incremento del livello prestazionale e manutentivo della stessa nonché all'adozione di tecnologie di particolare affidabilità, efficienza, semplicità gestionale ed energeticamente sostenibili in grado di portare significativi miglioramenti funzionali.

B3.1.2) TIPOLOGIA E QUALITA' (max punti 10)

Tipologia e qualità dei materiali e componenti utilizzati anche con specifico riguardo alla loro efficienza e durevolezza; specifiche grafiche e descrittive di dettaglio degli eventuali elementi costruttivi. Tipologia e qualità dei materiali e componenti utilizzati che risultino, a parere del concorrente, meritevoli di approfondimenti o specifiche operative.

B3.3) ALTRE VARIAZIONI (max 10 punti)

Saranno valutate altre migliorie supplementari, non sviluppate nel progetto definitivo approvato dal Comune e posto a base di gara. Migliorie che potranno riguardare la struttura comunale nel suo complesso ivi incluse gli arredi, le attrezzature impiantistiche e non, oltre alla sistemazione degli spazi esterni, purché rimangano inalterati i principi ispiratori, le caratteristiche prestazionali del progetto definitivo posto a gara.

Il punteggio ai precedenti paragrafi sarà attribuito utilizzando il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e procedendo poi a trasformare la media attribuita ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Il quadro economico del progetto in variante proposto in sede di gara non dovrà prevedere un importo totale inferiore a quello indicato all'art.4 a) del presente Capitolato.

ART. 6 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

La gestione dell’impianto sportivo è affidato per un periodo di **15 (quindici) anni** a partire dalla data di consegna della stessa che avverrà con apposito verbale.

Al Concessionario è fatto divieto di cedere, anche solo in parte, le attività di gestione, mentre sono consentiti gli appalti per lavori, servizi e forniture strumentali alla gestione medesima.

L’eventuale elusione, anche di fatto, del divieto di cui al precedente capoverso costituisce causa di immediata risoluzione della concessione, secondo quanto previsto dal successivo art.31.

La durata del contratto potrà essere modificata esclusivamente attivando l’opzione di proroga prevista dal D.Lgs. 50/2016. Tale proroga sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il Concessionario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune.

ART. 7 – FINALITÀ DELLA GESTIONE

Le attività, da eseguirsi nell’ambito della gestione, sono definite, in via generale, come di seguito specificato:

1) attività finalizzate alla valorizzazione funzionale e sociale dell’impianto sportivo e delle sue peculiarità quali:

- organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni sportive nell’ambito di un quadro di iniziative di programmazione comunale finalizzato alla promozione turistica;

- organizzazione, sviluppo e gestione delle attività statutariamente previste finalizzate alla valorizzazione dell’impianto sportivo e delle sue attività nell’ambito del sistema sportivo comunale, con aumento dell’uso pubblico dell’impianto secondo le finalità previste dal vigente regolamento degli impianti sportivi;

2) attività preordinate alla gestione ed allo sviluppo operativo- strutturale, nonché attività complementari, finalizzate alla gestione ottimale dell’impianto sportivo, al suo miglioramento funzionale-operativo ed alla migliore fruibilità della struttura, quali:

- gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili ed immobili afferenti l’impianto sportivo, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, in relazione alle principali finalizzazioni d’uso dello stesso;

- sviluppo delle attività inerenti l’organizzazione per l’utilizzo dell’impianto sportivo da parte di associazioni, enti e gruppi;

- gestione dei servizi di assistenza all’utenza ed al pubblico in relazione alla fruibilità dell’impianto sportivo e delle attività in esso realizzate;

- gestione dell'attività per la custodia e sorveglianza dei beni mobili e immobili afferenti al centro sportivo, nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi allo stesso;
- gestione delle attività amministrative e contabili inerenti il funzionamento e le attività dell'impianto sportivo;
- 3) eventuale ampliamento della dotazione strutturale ed impiantistica dell'impianto sportivo volta all'incremento della fruibilità da parte dell'utenza e/o al miglioramento delle attività descritte;
- 4) eventuali utilizzi diversificati della struttura che siano compatibili e non interferenti con la essenziale destinazione sportiva dell'impianto.

ART. 8 – CAUZIONI E FIDEIUSSIONI

Ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n.50/16 il Concessionario dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato e del conseguente contratto, pari al 10% dell'importo contrattuale.

La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

A norma dell'art.103c.5 del D.Lgs 50/16, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

La cauzione deve essere reintegrata in caso di escussione integrale o parziale.

La cauzione sarà restituita al termine della gestione stessa, salvo che a seguito di verbale di riconsegna dell'impianto, redatto in contraddittorio tra il Comune e il Concessionario, emergeranno danni alle strutture o gravi carenze manutentive addebitabili a colpa del Concessionario medesimo.

La cauzione definitiva deve essere effettuata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal DPR n.635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del DPR n.449/1959, o anche da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs.n.385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione concedente.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Resta, in ogni caso, convenuto che qualora si verificassero inadempienze da parte del Concessionario si procederà, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni che da dette inadempienze potessero derivare.

ART. 9 – TARIFFE, ESERCIZIO DELLA PUBBLICITA', EVENTI OCCASIONALI

Il Concessionario potrà applicare le tariffe massime attualmente fissate con la delibera di Giunta Comunale n.84 del 29/4/2016 (riportate in appendice al presente capitolato speciale), tariffe che potranno essere modificate dal Comune, con atto formale, nel corso della durata del contratto.

Il Concessionario potrà personalizzare il proprio tariffario entro i suddetti limiti massimi predeterminati dal Comune.

Per l'utilizzo degli spazi per manifestazioni od eventi occasionali, non strettamente inerenti l'uso per il quale l'impianto è stato concesso, il Concessionario potrà determinare liberamente tariffe e prezzi di accesso, astenendosi però da qualsiasi genere di discriminazione e dandone formale comunicazione al Comune.

Se le suddette manifestazioni o eventi occasionali comportassero la presenza di pubblico andrà valutata la necessità di acquisire il parere della competente Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo ovvero adempiere agli obblighi sostitutivi. Ogni spesa conseguente a tali adempimenti formali o ad eventuali interventi di adeguamento che fossero richiesti per rendere l'impianto sportivo compatibile, saranno a carico del Concessionario.

Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico le tariffe d'uso determinate dal Comune e quelle di propria competenza.

Come stabilito dalla richiamata deliberazione della Giunta Comunale, dovranno avere accesso gratuito all'impianto sportivo i diversamente abili, gli anziani al di sopra del 75° anno di età, gli studenti e le scuole di ogni ordine e grado salvo diverso accordo tra il Comune e l'istituzione scolastica di competenza di altro Ente nel qual caso l'uso sarà disciplinato con apposita convenzione che regolerà l'utilizzo e le modalità di rimborso delle spese di gestione.

Le tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo saranno introitate dal Concessionario.

L'esercizio della pubblicità, a mezzo di supporti fissi o mobili purché compatibili con gli elementi strutturali, tecnologici, impiantistici e d'arredo e con i sistemi di sicurezza generale presenti nell'impianto sportivo, sarà consentito esclusivamente nel perimetro di pertinenza dell'impianto sportivo medesimo.

Il messaggio fonico pubblicitario sarà consentito solo all'interno dei locali dell'impianto sportivo e non dovrà costituire disturbo alle attività adiacenti.

ART. 10 – USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Al Concessionario sarà riconosciuto il diritto d'uso dei beni immobili e mobili costituenti ed afferenti l'impianto sportivo, beni che saranno identificati e quantificati nel verbale di cui al successivo art.12.

L'uso dei beni mobili e immobili comprende gli interventi di cui all'art.4, nonché, specificatamente per i beni mobili, la loro sostituzione.

L'impianto è affidato per le finalità ludico-sportive, sociali, di propaganda e diffusione delle attività sportive per le quali è stato realizzato.

Il Concessionario dovrà utilizzare o far utilizzare l'impianto sportivo in modo corretto e nel rispetto del presente capitolato speciale, oltre ad osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura della struttura.

ART. 11 INTERVENTI DI MIGLIORIA

In aggiunta a quanto previsto all'art.4, il Concessionario, nell'arco di durata della gestione, potrà proporre al Comune l'esecuzione di interventi destinati a migliorare o ampliare la fruibilità dell'impianto concesso.

Il Comune, dichiarato l'interesse pubblico della proposta, richiederà al Concessionario la documentazione integrativa al fine di valutare la sostenibilità dell'intervento e definire le eventuali nuove obbligazioni da aggiungere al contratto.

Il Comune autorizzerà l'esecuzione dell'intervento di miglioria con atto formale.

La miglioria diventerà di proprietà del Comune, senza diritto ad alcun rimborso spese da parte del Concessionario, al termine della gestione.

Ferma restando l'impossibilità di apportare modifiche sostanziali alla gestione per quanto riguarda le finalità sportive e l'uso dell'impianto sportivo concesso, al solo fine di mantenere la sostenibilità economico-finanziaria della gestione medesima, il Concessionario potrà proporre modifiche entro i limiti di legge.

Potrà, altresì, proporre modifiche all'utilizzo dell'impianto sportivo relativamente allo svolgimento di attività accessorie, manifestazioni ed eventi occasionali od altro purché compatibili con la destinazione del bene concesso.

Durante la gestione il Concessionario potrà proporre al Comune l'esecuzione di interventi destinati a migliorare od ampliare la fruibilità della struttura sportiva oltre alla creazione di spazi di socializzazione per la cittadinanza, ampliamenti o modifiche della struttura od ulteriori servizi o strutture compatibili.

Tali variazioni non potranno apportare modifiche che alterino la natura generale della concessione.

In ogni caso la loro realizzazione non darà diritto alla proroga della durata della concessione;

La proposta, da inoltrare al Comune, dovrà essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnico/economici e dal piano economico-finanziario, da una breve relazione, a firma del legale rappresentante, che illustri gli scopi dell'intervento. Valutata la valenza della miglioria proposta, la sostenibilità tecnica ed economica dell'intervento e definite, con atto aggiuntivo, le rispettive obbligazioni, il Comune rilascerà il nulla osta preventivo all'intervento.

Il Concessionario potrà altresì proporre modifiche all'utilizzo della struttura sportiva relativamente allo svolgimento di attività accessorie, manifestazioni ed eventi occasionali od altro purché limitati nel tempo e compatibili con la destinazione del bene concesso.

Le opere o lavori di miglioria, a fine gestione, diverranno di proprietà del Comune senza diritto ad alcun rimborso spese.

Ferma restando l'impossibilità di apportare modifiche sostanziali alla concessione, al sol fine di assicurare l'equilibrio economico finanziario della gestione, il Concessionario potrà proporre variazioni complementari.

La modifica di una concessione durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale, quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito ed le ipotesi di cui al comma 7 dell'art.175 del D.lgs 50/16.

Sono fatti salvi gli altri casi previsti all'art.175 del D.lgs 50/16.

ART. 12 –ASSEGNAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Il Comune consegnerà al Concessionario l'impianto sportivo ed i beni ad esso afferenti con specifico verbale nel quale saranno annotati lo stato delle strutture e degli impianti tecnologici nonché la consistenza dei beni mobili e delle attrezzature in dotazione.

Il verbale , da redigersi in contraddittorio con il Concessionario, farà fede in relazione allo stato iniziale dell'impianto sportivo e dei beni ad esso afferenti, ai fini dei profili conservativi e migliorativi conseguenti all'attività gestionale e agli interventi eseguiti.

ART. 13 – PERSONALE IMPEGNATO NELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Il Concessionario provvederà alla gestione dell'impianto sportivo con proprie risorse umane qualificate, siano esse funzionalmente dipendenti o provenienti da forme contrattuali previste dalla normativa vigente.

I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto alle attività gestite dal Concessionario faranno capo esclusivamente allo stesso e pertanto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, potrà essere instaurato tra il Comune ed il personale impiegato dal Concessionario.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per rapporti di lavoro e/o prestazioni d'opera che saranno poste in essere per qualsiasi motivo tra il Concessionario ed i terzi.

In relazione alle attività gestionali dell'impianto sportivo, il Concessionario individuerà un responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune entro 30 giorni dal verbale di consegna dell'impianto.

ART. 14 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Il Comune considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario.

Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro saranno a carico del Concessionario che dovrà impegnarsi ad eseguire i servizi connessi con la gestione sempre in condizione di massima sicurezza.

In particolare, il Concessionario, dovrà porre in essere, nei confronti dei propri dipendenti e di tutti i soggetti interessati, comportamenti ed azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché imporre al proprio personale ed a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza.

Il Concessionario, pertanto, terrà conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, introdotte dal DLgs n.81/2008 e ss.mm.ii.

Inoltre, nel rispetto del principio di cooperazione e coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze e non, sarà cura del Concessionario, analizzare la presenza di rischi e procedere di conseguenza alla redazione dei documenti di valutazione e/o piani stabiliti dalla normativa vigente.

La norma di riferimento per la sicurezza di complessi e impianti nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive è il Decreto del Ministero degli Interni 18/03/1996, modificato ed integrato dal DM 06/06/2005 "Testo coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" oltre al Decreto Legislativo n.81/2008 e ss.mm.ii., D.M. 24/04/2013 relativamente anche alla dotazione ed uso di defibrillatori oltre che al DM 388/2003.

La struttura sportiva deve essere considerata come struttura polifunzionale, dal punto di vista dell'operatività e della conseguenza giuridica. Fondamentalmente, è un luogo destinato alla pratica sportiva, ricreativa, terapeutica/riabilitativa, ma è anche, qualora destinato occasionalmente ad eventi, manifestazioni ed attività di intrattenimento, un luogo di pubblico spettacolo e come tale soggetto a specifiche autorizzazioni.

ART. 15 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario s'impegna a designare, sotto la propria responsabilità, la persona "Responsabile del contratto" espressamente a ciò delegata, il cui nominativo sarà notificato al Comune all'atto della firma del contratto e, in caso di sua sostituzione, di darne preventiva comunicazione.

Tra i compiti affidatigli, a titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano tra l'altro i seguenti:

- a) organizzare, programmare e dirigere il servizio conformemente ai contenuti del presente Capitolato;
- b) curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione del servizio e per la loro attuazione in condizioni sicure, vigilando altresì che le disposizioni vengano eseguite.

Per le suddette funzioni deve, in caso di assenza, provvedere a nominare un sostituto. A tal fine, nell'ambito del piano di sicurezza ed igiene del lavoro predisposto dall'affidatario in ottemperanza al D. Lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ne attua le prescrizioni relative al servizio in oggetto e sorveglianza che vengano scrupolosamente rispettate. In caso di accertate difformità del piano, tali da costituire fonti di pericolo, è tenuto a disporre la sospensione parziale o totale delle attività ed a proporre gli adeguamenti necessari al piano stesso;

c) provvedere a tutte le incombenze, in generale, relative alla sorveglianza ed esecuzione del servizio, alla disciplina del personale (in particolare nei confronti degli utenti durante l'esecuzione delle verifiche) ed al buon funzionamento delle attrezzature di qualsiasi genere.

Il Comune nominerà, a norma del D.lgs 50/16, un "Direttore dell'esecuzione del contratto" che provvederà, per tutta la durata della concessione, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile assicurandone la regolare esecuzione.

ART. 16 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI

Il Concessionario dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Capitolato.

Il Concessionario si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio.

Il Concessionario, prima dell'inizio del servizio, si impegna a trasmettere al Comune, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.

Il Concessionario dovrà eseguire i lavori, i servizi e le prestazioni contrattualmente affidati nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti, con particolare riguardo:

- all'individuazione dell'esecutore delle opere, nel caso in cui il Concessionario non posseda la necessaria qualificazione per realizzare in proprio i lavori, ciò nel rispetto dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e qualificazione ad eseguire lavori pubblici previsti dal D.Lgs.n.50/16 ;
- alle norme riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro, l'antinfortunistica e la salute dei lavoratori.

Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

Il Concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla legislazione vigente.

E' fatta salva la disciplina del subappalto così come riportata nell'art.174 del D. Lgs n.50/16.

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico del Concessionario.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

Di tutti gli operatori, a qualsiasi lavoro adibiti, risponde unicamente il Concessionario.

La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici degli operatori dipendenti e/o del personale con incarico professionale può essere richiesta al Concessionario in qualsiasi

forma ed in qualsiasi momento dal Comune; copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dalle quali si possa dimostrare l'ottemperanza dello stesso alle obbligazioni previste dalla vigente legislazione può essere richieste dal Comune.

**ART. 17 – OSSERVANZA ADEMPIMENTI LEGGE REGIONE MARCHE 02/04/2012 N.5 E
RELATIVO REGOLAMENTO REGIONALE 07/08/2013**

Il Concessionario sarà tenuto al rispetto delle prescrizioni della legge regionale n.5 del 2 aprile 2012 e ss. mm.ii. e del relativo Regolamento emanato in data 7 agosto 2013.

ART. 18 – ACCESSO ALL'IMPIANTO SPORTIVO

Fatti salvi gli obblighi prescritti nel presente capitolato speciale, l'accesso all'impianto sportivo sarà regolamentato con le modalità previste dal progetto di utilizzo presentato dal Concessionario in sede di gara.

In particolare il Concessionario dovrà prevedere l'accessibilità anche ai soggetti con disabilità, siano essi fruitori dell'impianto sportivo ovvero semplici spettatori.

ART. 19 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà garantire il corretto svolgimento della gestione ed assumere tutti gli accorgimenti necessari per espletare la stessa nel pieno rispetto delle norme in materia e di quanto indicato nel presente capitolato speciale.

Il Concessionario, contestualmente alla stipula del contratto, dovrà depositare copia del proprio Statuto e gli ulteriori aggiornamenti, dal quale devono risultare i nominativi dei soci solidamente responsabili delle obbligazioni sociali, compatibilmente con la propria natura giuridica.

Tutti gli obblighi e gli oneri per l'espletamento delle attività inerenti alla gestione dell'impianto sportivo dovranno intendersi a completo carico del Concessionario.

Il complesso di obblighi e oneri a carico del Concessionario esplicitato nel presente Capitolato non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali. Pertanto, ove si renda necessario per il Concessionario far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a carico dello stesso.

Il Concessionario assumerà incondizionatamente nei confronti del Comune le obbligazioni espressamente previste dal vigente "Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali", le cui disposizioni si richiamano integralmente e che il concessionario dichiara di ben conoscere. .

Il Concessionario sarà obbligato, inoltre, al rispetto degli impegni assunti in sede di presentazione dell'offerta e precisamente:

- ad eseguire quanto indicato nel piano pluriennale delle manutenzioni;
- a presentare ogni anno una relazione consuntiva del piano manutentivo e del nuovo piano delle manutenzioni e copia del registro degli interventi;
- ad accettare che eventuali modifiche al piano delle manutenzioni dovranno essere preventivamente approvate dal Comune;
- al rispetto del progetto di utilizzo presentato in sede di gara;
- a presentare entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo;
- ad eseguire quanto proposto in sede di gara in particolare con riferimento agli interventi finalizzati all'adeguamento dell'impianto sportivo.

Saranno inoltre a carico del Concessionario le spese per l'attivazione e la fornitura delle utenze nonché eventuali tributi, tasse e/o tariffe applicate dal Comune.

Saranno altresì a carico del Concessionario gli oneri derivanti dal compenso incentivante di cui al dlgs 50/16, per un importo stimato in euro 1.000,00 da versare prima della stipula del contratto.

L'impianto sportivo verrà affidato in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

ART. 20 – PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

All'interno dell'offerta economica dovrà essere allegato anche il piano economico- finanziario (PEF) relativo all'intero arco temporale di durata della concessione sia degli investimenti, di cui al precedente art.4, sia della gestione. In particolare, dovranno essere esplicitati i costi, le fonti di finanziamento, gli indici di convenienza economica, la redditività e la sostenibilità finanziaria.

Il Piano dovrà essere strutturato secondo una suddivisione annuale delle singole voci per tutti gli anni di gestione.

Il Piano non sarà oggetto di punteggio ma costituirà elemento di verifica della fattibilità dell'intervento e dell'offerta proposta.

La mancata precisazione nel "Piano Economico Finanziario" degli elementi innanzi indicati costituirà causa di esclusione dalla gara.

A norma dell'art.165 c.6 del D.Lgs.n.50/16 "Il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto."

ART. 21 – RAPPORTI ECONOMICI

Al Concessionario verrà erogato un contributo annuo pari a quello offerto in sede di gara. Detto contributo verrà corrisposto in due rate annuali dietro presentazione del bilancio consuntivo relativo al periodo di riferimento

Il Comune riconoscerà al Concessionario il diritto di gestire funzionalmente e/o economicamente l'impianto sportivo. In particolare il Concessionario potrà introitare:

- i proventi derivanti dalle tariffe d'uso;
- i proventi derivanti dalla vendita dei titoli di accesso per manifestazioni od eventi organizzati all'interno del complesso sportivo;
- le risorse derivanti da quote associative, sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità.

La responsabilità derivante dalle obbligazioni eventualmente contratte durante il periodo di gestione per la realizzazione degli interventi e delle attività dell'impianto sportivo faranno capo esclusivamente al Concessionario.

A nessun titolo il Comune potrà essere ritenuto responsabile diretto o in solido per le predette obbligazioni.

ART. 22 – UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune, per manifestazioni di interesse pubblico, si riserva la facoltà di utilizzare l'impianto sportivo per un numero di giornate non superiore a 20 per ciascun anno.

In tal caso, il Comune, che potrà disporre di tutto o di parte dell'impianto sportivo, dovrà farne preventiva richiesta al Concessionario almeno 15 giorni prima della data di utilizzo in modo che lo stesso possa provvedere ad adeguare il programma di gestione modificando l'assegnazione degli spazi e degli orari concessi.

Durante tale utilizzo da parte del Comune, gli oneri, comprese le spese per guardiania, utenze e pulizia, saranno a carico del Concessionario.

ART. 23 – FACOLTÀ DI INTERVENTO DEL COMUNE

E' facoltà del Comune apportare all'impianto sportivo modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà necessarie per motivi di sicurezza e di pubblico interesse.

Il Comune formalizzerà un accordo con il Concessionario, integrativo al contratto stipulato, nel quale saranno stabiliti tempi e modalità per la realizzazione dell'intervento nonché l'eventuale risarcimento, a favore del Concessionario stesso, per il mancato utilizzo del bene.

Qualora per motivi imprevedibili e/o per cause di forza maggiore l'impianto sportivo dovesse essere dichiarato parzialmente o totalmente inagibile e inutilizzabile, nessuna indennità o compenso, per nessun titolo o motivo, potrà essere richiesto dal Concessionario al Comune salvo il diritto al recupero della spesa d'investimento non ancora ammortizzata.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare le modalità di accesso all'impianto a categorie di utenti meritevoli di particolare tutela onde garantire l'accessibilità alle aree, lo sviluppo e la promozione dello sport.

ART. 24 – RISERVA DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Nell'ambito di gestione dell'impianto sportivo, il Concessionario dovrà riservare spazi e fasce orarie a favore delle scuole, dei giovani, dei disabili e degli anziani secondo le modalità definite nel progetto di utilizzo e per le specifiche attività svolte.

ART. 25 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario sarà responsabile della sicurezza degli operatori impegnati nelle attività di gestione dell'impianto sportivo e dei fruitori dello stesso nonché delle attrezzature, fisse o mobili, e dei materiali che i medesimi, nonché all'uso dei luoghi e delle strutture nei quali essi operano.

Il Concessionario sarà responsabile della regolamentazione e del controllo degli accessi all'impianto sportivo nonché della custodia e della sorveglianza dei beni mobili e immobili appartenenti al medesimo.

Il Comune sarà del tutto estraneo all'uso così come allo svolgimento delle attività che sono oggetto del presente Capitolato, uso ed attività che riguarderanno esclusivamente il Concessionario, che le esplicherà a suo rischio, spesa e con piena malleva del Comune da ogni qualsivoglia responsabilità al riguardo.

ART. 26 – GARANZIE ASSICURATIVE

Il Concessionario assumerà ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone, cose od animali in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti.

Il Comune non potrà essere chiamato in causa per eventuali diritti di terzi in ordine all'esecuzione della gestione in generale, in particolare per eventuali incidenti a persone o cose involontariamente procurati, per imperizia e/o negligenza, dal personale alle dipendenze del Concessionario.

Il Concessionario dovrà essere in possesso di polizze assicurative dalla quali risultino, in maniera chiara e inequivocabile, l'oggetto assicurato, la durata del periodo di assicurazione, pari o superiore a quello contrattuale, la quietanza dell'avvenuto pagamento dei premi, i rischi coperti:

- responsabilità civile verso terzi (RCT), incluso il Comune, a copertura dei danni cagionati a terzi nel corso dell'attività, con copertura (massimale unico) che non potrà essere inferiore a € **3.000.000,00** per ogni

sinistro, €. 2.000.000,00 per persona deceduta o che abbia subito lesioni personali ed €. 1.000.000,00 per danneggiamenti o cose anche se appartenenti a più persone;

- responsabilità civile operatori (RCO), con copertura che non potrà essere inferiore a €2.000.000,00 per sinistro e €. 2.000.000,00 per persona,
- contro gli infortuni che potrebbero colpire i fruitori dell'impianto sportivo e gli operatori e dai quali consegue decesso o invalidità temporanea o permanente;
- per responsabilità civile verso terzi, incluso il Comune, a copertura dei danni cagionati a terzi nel corso dell'attività.
- per l'assicurazione dei beni mobili ed immobili gestiti contro danneggiamenti, furti, incendi e da qualsiasi altro evento compresi gli eventi e le cause di cui agli articoli 1900 e 1906 del codice civile.

Copia delle polizze assicurative dovrà essere trasmessa al Comune almeno dieci giorni prima della stipula del contratto per le verifiche preventive di adeguatezza. La mancata presentazione delle polizze comporterà la revoca dell'affidamento.

ART. 27 - PRESA D'ATTO DELLE CIRCOSTANZE E DELLA NATURA DELLA GESTIONE

Il Concessionario dovrà dichiarare che l'offerta presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per svolgere la gestione.

Tale assunzione di responsabilità sarà conseguente all'aver preso atto dello stato dei luoghi, della natura del servizio, delle problematiche e delle circostanze specifiche connesse all'espletamento dello stesso nella sua complessa articolazione.

Con l'offerta formulata il Concessionario assumerà, inoltre interamente su di sé, esentandone il Comune, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali e civili connesse all'espletamento del servizio conferito.

Il Concessionario, durante l'espletamento della gestione, non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

Il Concessionario non potrà neanche eccepire eventuali errori, imprecisioni o incompletezze riguardo il progetto redatto dal Comune.

Per tutte le ragioni espresse, il Concessionario sarà tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà più opportune, allo scopo di formulare l'offerta tecnica-economica con piena ed esclusiva responsabilità.

ART. 28 – CONTROLLO E VERIFICHE DELLA GESTIONE

Il Comune svolgerà controlli e verifiche costanti sulle qualità delle attività principali e complementari per la gestione del complesso sportivo.

Il Comune potrà, in particolare, svolgere controlli e verifiche specifiche:

- sull'effettuazione delle prestazioni e sull'esecuzione degli obblighi contrattuali,
- sull'esecuzione degli adempimenti a garanzia dell'esecuzione del contratto,
- sulle eventuali azioni o comportamenti del Concessionario o di suoi associati, dipendenti e collaboratori comportanti profili problematici per la gestione dell'impianto sportivo,
- in ordine alla funzionalità complessiva della gestione dell'impianto sportivo e delle singole tipologie dei servizi,
- in ordine all'efficacia delle relazioni tra essa ed il Concessionario sotto il profilo organizzativo e gestionale,
- in ordine alla soddisfazione ed al gradimento per le attività offerte da parte dei fruitori dell'impianto sportivo, anche mediante rilevazioni ed interviste specifiche,
- sulla compatibilità delle sponsorizzazioni, acquisite dal Concessionario, rispetto alle finalità richiamate nel presente capitolato,
- sui bilanci consuntivi che il Concessionario è obbligato a presentare al Comune annualmente,

- sulla corretta applicazione delle tariffe di utilizzo dell'impianto sportivo che dovranno risultare conformi a quelle approvate dal Comune,

Il Comune procederà a verificare l'osservanza degli obblighi di esecuzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e lo stato di attuazione del "piano pluriennale delle manutenzioni" presentato in sede di gara con cadenza biennale.

Il Concessionario e il Comune potranno concordare lo svolgimento di verifiche, finalizzate a rilevare l'impatto sociale delle attività prodotte nella struttura sportiva.

ART. 29 - PENALI

In caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti o esplicitamente indicati nel presente capitolato speciale saranno applicate le seguenti sanzioni:

Per ogni accertata constatazione da parte del Comune per la

- mancata pulizia e manutenzione dell'impianto sportivo e delle aree di pertinenza: € 500,00;
- mancata custodia e sorveglianza dell'impianto sportivo: € 500,00;
- chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo: € 500,00.

In tutti i casi in cui è prevista una penalità, il Comune, dopo aver assegnato al Concessionario un termine per provvedere, non inferiore a 15 giorni, avrà diritto ad incamerare le relative somme direttamente dalla cauzione definitiva.

Il Concessionario sarà tenuto a reintegrare la cauzione entro 30 giorni, pena la revoca della concessione.

L'applicazione della penale non impedisce la richiesta di risarcimento dell'ulteriore danno e l'applicazione delle norme sulla risoluzione contrattuale in caso di reiterazione delle medesime violazioni ovvero qualora il servizio divenisse insoddisfacente.

Art.30 - CESSAZIONE, REVOCA D'UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E SUBENTRO

Le fattispecie sono disciplinate dall'art.176 del D.Lgs.n.50/16 a cui si rimanda per le rispettive obbligazioni.

Il Concessionario dichiara e riconosce che, in ogni caso, dovrà provvedere alla riconsegna al Comune dell'impianto sportivo in buono stato di manutenzione e di efficienza.

ART. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Il Concessionario, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente capitolato speciale hanno carattere di necessità.

In particolare dopo la stipulazione del contratto, il Concessionario non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi di verifica si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante la gestione del servizio.

Il Concessionario, pertanto, nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante la gestione.

Nel caso in cui si dovesse rilevare che l'andamento del servizio, oggetto del presente Capitolato, non è conforme allo stesso, verrà contestato l'inadempimento con lettera raccomandata A/R, assegnando un termine perentorio per adottare i provvedimenti necessari a ripristinare le condizioni contrattualmente previste.

In caso di inadempienze ripetute, gravi irregolarità o a fronte di situazioni critiche, che dovessero nascere a seguito delle inadempienze commesse dal Concessionario, è fatta salva la facoltà del Comune di addivenire in qualsiasi momento alla risoluzione contrattuale con addebito dei relativi danni, sia diretti che indiretti, al Concessionario.

Il Comune si riserva in ogni caso di procedere d'ufficio per sanare i disservizi riscontrati, imputando ogni onere economico sostenuto al Concessionario.

E' facoltà del Comune risolvere di diritto il contratto (artt.1453 e ss. del CC), previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese del Concessionario, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per il Comune, ovvero sia stata espletata la gestione, o parte di essa, mediante affidamento a terzi in subappalto non autorizzato, in associazione di partecipazione, in cessione, anche parziale, del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- sopravvenuta causa di esclusione
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e dalle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali,
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni,
- ultimazione degli interventi previsti, di cui all'art.4, oltre il termine.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, subiti a causa dell'inadempimento.

Al fine di recuperare sanzioni, spese e danni, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del Concessionario nonché sulla cauzione definitiva, senza necessità di diffide o di autorizzazione dello stesso.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri tecnici, una stima dei beni e dei servizi forniti e da fornire valutandone l'entità e il danno subito anche in riferimento ai beni conferiti di cui si farà riferimento nel verbale previsto all'art.12.

Tale accertamento, se richiesto, potrà essere eseguito in contraddittorio con il Concessionario e le risultanze verranno verbalizzate.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico del Concessionario.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

ART. 32 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO IN CASO DI CONTROVERSIA

In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione del servizio, nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad esso, il Concessionario non avrà diritto di sospendere il servizio di gestione, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute ma potrà formulare espressa riserva per iscritto al Comune.

Il Concessionario, fatte valere le proprie ragioni e riserve durante il corso dell'espletamento del servizio nel modo anzidetto, sarà tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni ricevute, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio appaltato o delle prestazioni ordinate, invocando eventuali divergenze in

ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che possono derivare al Comune.

ART. 33 - COMPETENZA SULLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione, svolgimento del presente contratto sono devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Ascoli Piceno .

ART. 34 - ELEZIONE DEL DOMICILIO

Il Concessionario, per l'espletamento dell'affidamento di cui al precedente art.2, dovrà eleggere domicilio in Ascoli Piceno.

ART. 35 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti partecipanti alla gara sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.

ART. 36 - PROPRIETÀ DEI DATI RELATIVI AI CONTROLLI E RISERVATEZZA

Il Concessionario dovrà mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti e le informazioni di cui verrà in possesso riguardanti il presente affidamento.

Il Concessionario dovrà, altresì, mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del contratto, qualsiasi informazione e documento.

Il Concessionario potrà citare, nelle proprie referenze, il lavoro svolto per il Comune purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza sui documenti della concessione.

ART. 37- RINVIO AD ALTRE NORME

Al contratto sono applicabili le disposizioni di legge in materia, anche per quanto concerne la procedura d'esecuzione delle ordinanze amministrative.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente capitolato speciale si fa rinvio alle leggi in materia e alle disposizioni del Codice Civile.

Appendice: Tariffe*

Palavolley “G. Forlini”

ORARIO ANTIMERIDIANO CON INGRESSO GRATUITO

diversamente abili, gli anziani al di sopra del 75° anno di età e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

TARIFFE SOCIETÀ SPORTIVE ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

- *Fino ad un massimo di € 10,00 ora per gli allenamenti delle squadre maggiori;*
 - *Fino ad un massimo di € 2,50 ora per gli allenamenti dei settori giovanili **;*
 - *Fino ad un massimo di € 20,00 per ogni partita dei campionati di serie A - B;*
 - *Fino ad un massimo di € 15,00 per ogni partita dei campionati di serie C, D, 1°, 2°, e 3° Divisione;*
 - *Fino ad un massimo di € 10,00 per ogni partita dei campionati dei settori giovanili **;*
- ** si intende fino ai campionati under 18.**
- *Fino ad un massimo di € 20,00 per ogni partita dei campionati Amatori;*

PER ALTRE ATTIVITÀ

- *Fino ad un massimo di € 25,00 ora per attività sportiva per Società Sportive ed Enti di Promozione Sportiva non iscritte all'ALBO;*
- *Saggi ginnici scolastici- **Gratuito**;*

TUTTE LE TARIFFE SOPRA RIPORTATE SI INTENDONO ESCLUSE DI IVA.